

ACCORDO TRA LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE
PER LA PROSECUZIONE DAL 1.7.2022 FINO AL 31.12.2022 DELLE ATTIVITÀ DEI MEDICI SVOLTE NELLE UNITÀ
SPECIALI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE (USCA)

Premesso che la legge regionale 13/2022 recante "Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26" che stabilisce all'art. 8 comma 52 e 53:

<<52. Nelle more del recepimento della disciplina delle Unità di Continuità Assistenziale (UCA) nel prossimo Accordo Collettivo Nazionale (ACN), al fine di potenziare le misure organizzative per assicurare il contrasto della recrudescenza della pandemia da SARS-CoV-2 e in risposta all'incremento della domanda di assistenza sanitaria dovuta alla stessa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le spese per la prosecuzione dall'1 luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022 delle attività dei medici svolte nelle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) ai medesimi termini e alle medesime condizioni previste dall'articolo 4 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, previo accordo regionale con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di categoria per l'adesione alle suddette attività.

53. Per le finalità di cui al comma 52 è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 96.>>.

Dato atto che la medesima legge disciplina, con esplicito riferimento a pregresse norme nazionali, gli aspetti economici dell'attività dei medici svolte nelle Unità Speciali di Continuità Assistenziale;

LE PARTI CONDIVIDONO QUANTO SEGUE

1. Scopo dell'accordo

Il presente accordo disciplina l'adesione dei medici alle attività delle ex USCA prorogate in regione dal 01.07.2022 fino al 31.12.2022 al fine di potenziare le misure organizzative per assicurare il contrasto della recrudescenza della pandemia da SARS-CoV-2 e in risposta all'incremento della domanda di assistenza sanitaria dovuta alla stessa.

2. Conferimento incarichi

Le Aziende possono conferire, a domanda degli interessati, stante il carattere volontario dell'adesione, incarichi a tempo determinato al personale medico, limitatamente a motivate esigenze aziendali e tenuto conto dei processi di riorganizzazione in atto nonché del quadro epidemiologico locale, al fine di garantire la continuità della presa in carico e follow up per i malati covid domiciliari che non necessitano di ricovero ospedaliero.

Gli incarichi sono modulabili tenuto conto dell'andamento epidemiologico e delle esigenze organizzative aziendali e possono essere attribuiti ai medici titolari o supplenti di continuità assistenziale; medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale; in via residuale, ai laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza.

Gli incarichi sono conferiti prioritariamente sulla base dell'esperienza maturata durante la pandemia e, a tal fine, i medici sono graduati in base al numero di ore effettive prestate nel servizio ex USCA a far data dall'istituzione delle stesse; a parità di posizione, prevale l'anzianità di conferimento dell'incarico.

L'incarico viene attribuito secondo lo schema contrattuale dell'ACN/2022 di Medicina Generale relativo al ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria, di norma per 24 ore settimanali e per una durata di tre mesi, prorogabile al massimo fino al 31.12.2022.

Per lo svolgimento delle attività nell'ambito delle USCA la norma sopra citata stabilisce che viene riconosciuto ai medici il compenso lordo nel limite massimo di 40 euro per ora.

Tali incarichi sono cumulabili con altre attività disciplinate dall'ACN.

Le attività oggetto dei predetti incarichi sono compatibili con lo svolgimento del corso di formazione specifica in medicina generale della regione FVG; le ore di attività sono riconosciute a tutti gli effetti quali attività pratiche da computare nel monte ore complessivo previsto dal corso, secondo le normative vigenti.

3. Durata dell'accordo

Il presente accordo decorre dalla data di approvazione della DGR di recepimento e termina il 31.12.2022.

Luogo e data delle firme digitali

L'assessore alla salute, politiche sociali e disabilità
della Regione FVG
dott. Riccardo Riccardi

F.I.M.M.G. FVG
dott. Fernando Agrusti

 Firmato digitalmente da:
AGRUSTI FERNANDO
Firmato il 12/08/2022 10:12
Seriale Certificato: 663096
Valido dal 09/08/2021 al 09/08/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

S.N.A.M.I.
dott. Stefano Vignando
SOTTOSCRIZIONE CON NOTA A MARGINE*
Firmato digitalmente da VIGNANDO
STEFANO
C = IT

S.M.I.
dott. Lorenzo Cociani

Firmato digitalmente da


lorenzo cociani

CN = cociani lorenzo

* NOTA A MARGINE SNAMI

La sottoscrizione di S.N.A.M.I. è apposta a titolo costruttivo avendo fin dal 14/6/2022 richiesto che si proseguisse l'assistenza domiciliare ai pazienti affetti da SARS-CoV-2 attraverso una condivisione delle modalità organizzative e del trattamento economico e avendo trasmesso via pec una proposta in tal senso.

Di seguito si afferma che:

1. SNAMI ha proposto e chiesto insistentemente che fosse inserito nell'Accordo il PARERE SISAC Prot.n. 232/2021 che prevede sia consentito ai MMG per le attività disciplinate dal presente Accordo regionale il riconoscimento del punteggio ex art. 16, comma 1, II, lett. c) per l'attività svolta evitando così eventuali inutili interPELLI. Prendiamo atto del riconoscimento verbale e verbalizzato della parte pubblica in tal senso;
2. Nonostante SNAMI lo abbia proposto e chiesto insistentemente, non sono stati declinati organizzazione e compiti: quindi permane il solo riferimento all'art. 4-bis della legge 27/2020;
3. SNAMI ha proposto e chiesto insistentemente in perfetta solitudine che il trattamento economico consistesse in 40,00 €/ora con oneri riflessi a carico delle Aziende sanitarie e non i 40,00 €/ora lordi che in FVG sono diventati 36,00 nei cedolini stipendiali dei MMG ex USCA.